

# Comune di Saint-Christophe

## Commune de Saint-Christophe

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

---

Servizio Finanziario Contabile

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 79 DEL 09/12/2024

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

**VISTA** la legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno), e, in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, il quale prevede che, allo scopo di garantire al turista livelli di servizi elevati ed omogenei, la legge regionale medesima disciplini, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali), e dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2017, n. 184 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale), l'applicazione nel territorio regionale dell'imposta di soggiorno di cui agli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del d.lgs. 23/2011;
- gli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, i quali dispongono che l'imposta di soggiorno sia applicata in tutti i Comuni della Regione e sia posta a carico di coloro che alloggiano, o che sostano con autocaravan, nelle strutture turistico-ricettive ubicate nel territorio regionale e negli alloggi ad uso turistico di cui alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 11 (Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazione brevi per finalità turistiche), secondo un principio di gradualità e, comunque, per un importo non inferiore a 50 centesimi di euro e non superiore a 5 euro per notte di soggiorno;
- l'articolo 3, comma 2, il quale prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, adottata previo parere del Consiglio Permanente degli Enti Locali e delle Commissioni consiliari competenti e sentite le associazioni delle imprese turistico-ricettive e dei locatori degli alloggi ad uso turistico più rappresentative a livello regionale, stabilisca le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno sulla base di quanto previsto dal comma 1, i soggetti preposti agli adempimenti tributari, la misura minima dell'imposta, le scadenze per le dichiarazioni e i versamenti, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche di natura procedimentale, relativo all'applicazione dell'imposta. La predetta deliberazione è adottata entro il 30 giugno di ogni anno ed è efficace a decorrere dal 1° maggio dell'anno successivo a quello di adozione. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione entro il termine di cui al precedente periodo, la disciplina si intende prorogata di anno in anno;
- l'art. 8 il quale stabilisce che i gestori delle strutture turistico-ricettive di cui all'articolo 2, comma 2, e i locatori degli alloggi a uso turistico, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di locazione per finalità turistiche, entro le scadenze stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2:
  - a) presentano al Comune competente per territorio una dichiarazione contenente il numero

delle presenze rilevate ai fini ISTAT, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle esenzioni e alle riduzioni, e l'ammontare dell'imposta totale riscossa;

- b) versano al Comune competente per territorio le somme corrisposte a titolo d'imposta di soggiorno dai soggetti passivi di cui all'articolo 2, comma 1;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1146 in data 9 ottobre 2023 avente ad oggetto: *“Approvazione, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della l.r. 10/2023, delle disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno per i Comuni della Valle d’Aosta. Revoca delle DGR 55/2012, 2479/2012, 2122/2013 e 599/2016.”*, contenute nell'allegato A) alla medesima deliberazione;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1534 in data 25 novembre 2024 avente ad oggetto: *“Approvazione, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 17/2024, delle modificazioni alle disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno per i comuni della Valle d'Aosta approvate con DGR n. 1146/2023”*;

**ATTESO** che l'allegato A) alla deliberazione n. 1534/2024 riporta il testo aggiornato delle disposizioni applicative della disciplina dell'imposta di soggiorno di cui alla l.r. 10/2023, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1146 in data 9 ottobre 2023;

**CONSIDERATO** che con l'entrata in vigore della L.R. 10/2023 e delle disposizioni applicative definite dalle deliberazioni della Giunta regionale sopra richiamate è stata disposta la revisione complessiva dell'imposta di soggiorno, determinando il superamento dei regolamenti emanati negli anni dai Comuni, in virtù del fatto che la Regione ha provveduto a disciplinare in dettaglio quasi tutti gli aspetti applicativi dell'imposta;

**VISTA** la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*), e in particolare l'articolo 16 che dispone l'affidamento alle Unités des Communes Valdôtaines dell'esercizio obbligatorio di funzioni e di servizi comunali, tra cui figura, al comma 1, lettera e) *“il servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie”*;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio comunale n. 53 in data 26 ottobre 2021 con la quale è stata approvata la convenzione tra l'Unité e i Comuni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi da svolgere in ambito territoriale sovracomunale per il tramite dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius;

**RICHIAMATA** la sub-convenzione tra l'Unité e i Comuni per lo svolgimento in forma associata del servizio di riscossione volontaria e di accertamento delle entrate tributarie del comprensorio dell'Unité des Communes Valdôtaines a decorrere dall'anno 2017;

**DATO ATTO** che l'imposta di soggiorno, essendo un'entrata tributaria, rientra tra i servizi comunali che devono essere gestiti a livello sovracomunale per il tramite delle Unités, come previsto dalla l.r. 6/2014 e disciplinata all'interno della sub convenzione sopra richiamata;

**VISTA** la deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius n. [redacted] in data 11 dicembre 2024 avente ad oggetto: *“Definizione di regole integrative alle disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1534 del 25 novembre 2024 per il comprensorio dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius”*;

**CONSIDERATO** che con la deliberazione sopra richiamata sono state definite delle regole integrative alle disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1534 del 25 novembre 2024 per il comprensorio dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius;

**VISTA** la nota prot. [redacted] in data [redacted], acquisita agli atti in data [redacted] al prot. [redacted], con la quale l'Unité ha trasmesso la deliberazione di cui sopra, per l'approvazione da parte dei competenti organi comunali, al fine di svolgere in maniera associata e coordinata il servizio di riscossione dell'imposta di soggiorno;

**Visto** l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il quale prevede che i Comuni e le Province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

**EVIDENZIATO** che l'art. 6 dell'allegato A) alla delibera di Giunta regionale n. 1534/2024, al comma 1, stabilisce che *“I gestori delle strutture turistico-ricettive di cui all'articolo 2, comma 2, della L.R. 10/2023 e i locatori degli alloggi ad uso turistico di cui alla L.R. 11/2023 presentano, anche con modalità telematica, la dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della L.R. 10/2023 medesima, comprensiva degli elementi minimi necessari previsti dal modello-tipo predisposto dal CELVA messo a disposizione dal Comune competente per territorio, contenente il numero delle presenze rilevate ai fini ISTAT, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle riduzioni e alle esenzioni secondo le seguenti scadenze:*

*a) entro il 31 gennaio, per i soggiorni dal 1° luglio al 31 dicembre;*

*b) entro il 30 settembre, per i soggiorni dal 1° gennaio al 30 giugno”;*

**EVIDENZIATO**, inoltre, che il medesimo art. 6 dell'allegato A) alla delibera di Giunta regionale n. 1534/2024, al comma 3, prevede che *“l'imposta è versata al Comune competente per territorio dai soggetti di cui al comma 1 entro le stesse scadenze previste per le dichiarazioni di cui al medesimo comma 1”;*

**CONSIDERATO** che i commi 1 e 3 sopra richiamati non danno disposizioni chiare e inequivocabili sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni da parte dei contribuenti, né delle modalità di versamento dell'imposta ai Comuni, lasciando tali aspetti indefiniti;

**CONSIDERATO** che l'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius dispone già di un software per la gestione dell'imposta di soggiorno, che permette ai gestori delle strutture ricettive di avere uno strumento utile a gestire l'imposta nei confronti dei clienti e a trasmettere le dichiarazioni periodiche in via telematica, comprendente anche la produzione del modello F24 ai fini del versamento del dovuto agli Enti impositori;

**CONSIDERATO** che, nel primo semestre del 2024, l'applicativo dedicato alla gestione dell'imposta di soggiorno è stato reso disponibile anche ai locatori di alloggi a uso turistico, nuovi soggetti inclusi dalla normativa regionale tra coloro che sono tenuti dal 1° maggio 2024 alla riscossione dell'imposta dai soggetti passivi e al conseguente versamento della stessa ai Comuni;

**RILEVATO** che gli operatori del comprensorio dell'Unité Mont-Emilius sono avvezzi all'utilizzo del software in uso per gli adempimenti relativi alle dichiarazioni periodiche da presentare telematicamente e che, essendo decaduti i regolamenti comunali per effetto della nuova disciplina, si è creato un vuoto normativo in merito all'obbligo di utilizzo della modalità telematica per la presentazione delle dichiarazioni periodiche da parte dei gestori delle strutture ricettive e dei locatori degli alloggi ad uso turistico;

**DATO ATTO** che nel comprensorio dell'Unité Mont-Emilius, in base a quanto stabilito nei regolamenti comunali, ora sostituiti dalla disciplina regionale, era stabilito che il versamento dell'imposta di soggiorno doveva avvenire con l'utilizzo del modello F24 senza oneri per i contribuenti e che tale modello sarebbe stato prodotto dall'applicativo in uso al momento della compilazione della dichiarazione dovuta;

**RITENUTO OPPORTUNO** mantenere le modalità in uso che rientrano negli obiettivi di digitalizzazione dei servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione e che non presentano costi per i contribuenti, anche per quanto attiene ai pagamenti dell'imposta ordinaria da versare da parte dei gestori delle strutture ricettive e dei locatori degli alloggi ad uso turistico;

**CONSIDERATO** che, secondo le linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, il Sistema pagoPA, introdotto in attuazione dell'art. 5 D.Lgs. 82/2005 e dell'art. 15, comma 5bis D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche

Amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all'adesione, al quale gli Enti creditori possono affiancare esclusivamente i seguenti metodi di pagamento:

- a) "Delega unica F24" (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;
- b) Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;
- c) eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite pagoPA, poiché una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell'utenza per l'esecuzione del pagamento;
- d) per cassa, presso il soggetto che per tale Ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa;

**CONSIDERATO** altresì che le linee guida emanate da AGID stabiliscono che per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica gli Enti creditori hanno l'obbligo di dismettere ogni altra modalità di pagamento elettronico non interconnessa al Sistema pagoPA, fatto salvo quanto precisato al paragrafo che precede;

**ATTESO** che, per quanto attiene alla riscossione sollecitata, trattandosi di versamenti conseguenti ad accertamenti esecutivi che contestano il mancato pagamento entro il termine previsto dalla normativa vigente, nell'ottica di addivenire ad una gestione più efficiente nel recupero dei mancati versamenti spontanei, pare ragionevole adottare l'utilizzo della modalità di pagamento tramite modello pagoPA, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 5 D.Lgs. 82/2005 e delle linee guida emanate da AGID, anche in considerazione della futura notificazione degli accertamenti esecutivi tramite il sistema nazionale di notificazione degli atti attraverso la piattaforma SEND;

**CONSIDERATO**, in ragione di quanto sopra evidenziato, necessario regolamentare gli aspetti non disciplinati in dettaglio dalla legge regionale 10/2023 o dalle successive deliberazioni della Giunta regionale;

**RITENUTO** opportuno approvare le disposizioni integrative per l'applicazione dell'imposta di soggiorno disciplinata dalla l.r. 10/2023 e dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 1146/2023 e n. 1534/2024;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento ha natura regolamentare, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997;

**VISTO** l'articolo 13, comma 15-quater del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ("Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.");

**VISTI:**

- *la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);*
- *lo Statuto comunale;*
- *deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 29 dicembre 2023 avente ad oggetto "Approvazione nota aggiornamento DUP e Bilancio di Previsione 2024/2026";*
- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 11 gennaio 2024 avente ad oggetto: "Assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 ed art. 169 D. Lgs n. 267/2000" e successive modificazioni;*
- *il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);*
- *il regolamento comunale di contabilità;*

**ATTESA** la competenza del Consiglio nell'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 7, comma 5, dello Statuto comunale;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio finanziario e contabile in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del TUEL e dell'art. 5, comma 1, lettera b), del vigente regolamento di contabilità;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Segretario dell'ente locale in ordine alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta) e dell'articolo 49bis, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

**PROCEDUTOSI** con votazione in forma palese, espressa per alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

- Consiglieri presenti: -;
- Consiglieri votanti: -;
- Voti favorevoli: -;
- Voti contrari: -;
- Astenuti: -;

**Visto** l'esito della votazione;

### **DELIBERA**

1. **di richiamare** e approvare la premessa narrativa della presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di approvare**, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 446/1997, le seguenti disposizioni integrative per l'applicazione dell'imposta di soggiorno disciplinata dalla l.r. 10/2023 e dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 1146/2023 e n. 1534/2024:
  - a) la dichiarazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), della L.R. 10/2023, contenente il numero delle presenze rilevate ai fini ISTAT, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle esenzioni e alle riduzioni, e l'ammontare dell'imposta totale riscossa dovrà essere inoltrata utilizzando esclusivamente il servizio on-line disponibile sul sito istituzionale dell'Unité Mont-Emilius, cui si accede tramite spid o carta di identità elettronica;
  - b) l'imposta risultante dalle dichiarazioni di cui alla lettera a) dovrà essere versata al Comune competente dai gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 2 L.R. 10/2023 e dai locatori degli alloggi a uso turistico di cui alla L.R. 11/2023, mediante l'utilizzo della "Delega unica F24" (c.d. modello F24), secondo le scadenze previste dalle disposizioni vigenti;
  - c) le somme dovute a seguito di avvisi di accertamento esecutivi per omesso/insufficiente versamento alle scadenze previste o per violazioni dichiarative dovranno essere versate al Comune competente mediante l'utilizzo del Sistema pagoPA (cd. Avviso di pagamento pagoPA) allegato all'avviso di accertamento esecutivo notificato al debitore;
3. **di dare atto** che il presente provvedimento ha natura regolamentare, ai sensi dell'art. 52, comma 1, D.Lgs. 446/1997;
4. **di dare atto** che le presenti disposizioni avranno efficacia in conformità agli articoli 52bis e 52ter della legge regionale n. 54 del 1998;
5. **di stabilire** che alle violazioni delle procedure e degli adempimenti previsti dalla presente deliberazione, si applica la sanzione prevista dall'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, ai sensi dell'art. 35-bis della l.r. 54/1998;
6. **di stabilire** che le presenti disposizioni integrative saranno rese disponibili ai gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 2 L.R. 10/2023 e ai locatori degli alloggi a uso turistico di cui alla L.R. 11/2023, sul sito istituzionale dell'Unité des Communes Valdôtaines

Mont-Emilius, alla sezione del Servizio Associato Tributi, pagina “Imposta di soggiorno” e saranno, altresì, inviate a mezzo posta elettronica a cura dell’Unité Mont-Emilius, per consentire un corretto adempimento delle relative obbligazioni tributarie da parte dei contribuenti;

7. **di trasmettere** il presente all’Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius per la pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale e gli adempimenti informativi ai contribuenti, al CELVA e alle strutture regionali competenti in materia di strutture ricettive e agrituristiche.

MF